

DELIBERAZIONE 12 OTTOBRE 2015
476/2015/E/EEL

RICHIESTE DI INFORMAZIONI ALLA SOCIETÀ ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., IN
RELAZIONE A CONDOTTE SEGNALATE DALLA SOCIETÀ ESPERIA S.P.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 12 ottobre 2015

VISTI:

- la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 13 luglio 2009, 2009/72/CE;
- il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità), 25 gennaio 2008, ARG/gas 4/08;
- la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2015, 137/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 21 maggio 2015, 241/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2015, 258/2015/R/com.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della legge 481/95, l'Autorità esercita i suoi poteri di regolazione e controllo al fine di promuovere la concorrenza e l'efficienza dei servizi e la tutela degli interessi di consumatori e utenti nei settori dell'energia elettrica e del gas; in tale contesto, l'Autorità ha anche il compito di verificare la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti (articolo 2, comma 20, lettera n);
- a tal fine l'Autorità, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge 481/95, può richiedere agli esercenti i servizi informazioni e documenti sull'attività; l'inottemperanza a tali richieste costituisce presupposto per l'adozione di provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c);
- con segnalazione del 18 settembre 2015, la società Esperia S.p.a. (di seguito: Esperia) lamenta condotte della società Enel Distribuzione S.p.a. (di seguito:

- Enel Distribuzione) che, a dire della prima, le impedirebbero la regolare prosecuzione della fornitura ai propri attuali clienti, col rischio di pregiudicare la continuità della stessa e conseguenti disagi per questi ultimi;
- la predetta segnalazione si colloca nell'ambito di un contenzioso, anche giudiziario, tra le due società che ha portato alla risoluzione del contratto di trasporto, con la conseguenza che, a oggi, Esperia non ha più titolo a prelevare energia elettrica dalle reti gestite da Enel Distribuzione; inoltre, Esperia evidenzia che:
 - a. la società attualmente fornisce clienti connessi a reti gestite da imprese distributrici diverse da Enel Distribuzione (per un totale di 556 punti nel mese di ottobre – di cui 77 di relativi a clienti di grandi dimensioni); tali contratti di fornitura scadrebbero il 31 dicembre 2015;
 - b. le successive iniziative giudiziali di Enel Distribuzione, in particolare un pignoramento esteso anche ai suoi crediti nei confronti dei predetti clienti, le impedirebbero l'ordinaria esecuzione dell'attività di impresa, non potendo più pagare i propri fornitori, le imprese distributrici, né Terna S.p.a.;
 - c. quanto sopra comporterebbe, in particolare, l'interruzione pressoché immediata dell'erogazione del servizio, *“con conseguente gravissimo danno per tutti i clienti”*; peraltro, Esperia avrebbe sottoposto, a Enel Distribuzione, una proposta di accordo, da quest'ultima però rigettato, che avrebbe dovuto contemperare le esigenze di continuità del servizio verso i clienti finali (fino a fine anno) e le esigenze conservative dell'impresa distributtrice;
 - d. le richiamate condotte di Enel Distribuzione avrebbero carattere vessatorio secondo quanto esposto da Esperia che, a tal fine, ha riportato le deduzioni svolte, contro l'impresa distributtrice, nell'ambito del giudizio pendente di fronte al giudice civile;
 - non compete all'Autorità intervenire nell'ambito di controversie devolute alla cognizione del giudice ordinario, né tanto meno può l'amministrazione intervenire a condizionare l'esercizio degli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale che l'ordinamento mette a disposizione per la tutela dei diritti;
 - rientra, invece, nei compiti dell'Autorità quello di garantire che i servizi sottoposti a regolazione, in particolare quelli infrastrutturali, siano erogati, da un lato, in modo neutrale e senza operare discriminazioni tra utenti, dall'altro lato, in modo tale da non arrecare pregiudizio agli interessi dei consumatori finali e del sistema;
 - a tal fine Esperia prospetta un trattamento discriminatorio da parte di Enel Distribuzione, in quanto l'atteggiamento vessatorio di quest'ultima sarebbe diretto nei soli confronti di Esperia; inoltre, la denunciata situazione potrebbe comportare non solo disagi per la clientela interessata, ma anche per le altre imprese di settore controparti della società, qualora l'indebitamento di quest'ultima si accresca oltre i livelli coperti dalle garanzie prestate, con conseguente pregiudizio per il settore.

RITENUTO CHE:

- al fine di verificare la congruità delle misure adottate da Enel Distribuzione per garantire la parità di trattamento e la non discriminazione tra i propri utenti, peraltro nel pieno rispetto del contraddittorio, sia opportuno richiedere a quest'ultima società, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge 481/95, informazioni sulle prassi adottate per la gestione dei propri utenti che risultino inadempienti alle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi di trasporto;
- sia, inoltre, opportuno raccomandare, ad Enel Distribuzione ed Esperia, fatto ovviamente salvo il diritto di ciascuna di avvalersi delle tutele giurisdizionali che ritenga più opportune, di valutare comunque l'interesse dei clienti finali alla continuità, alla regolarità e alla economicità della fornitura

DELIBERA

1. di richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge 481/95, a Enel Distribuzione le informazioni di cui all'Allegato A;
2. di prevedere che le risposte al tale richiesta pervengano all'Autorità entro e non oltre il 23 ottobre 2015;
3. di raccomandare, ad Enel Distribuzione ed Esperia, sempre fatto salvo il diritto di ciascuna di avvalersi delle tutele giurisdizionali che ritenga più opportune, di valutare comunque l'interesse dei clienti finali alla continuità, alla regolarità e alla economicità della fornitura;
4. di trasmettere il presente provvedimento ad Enel Distribuzione e ad Esperia;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

12 ottobre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni